



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori MONTEVECCHI, VACCIANO, MORRA, CATALFO, SIMEONI, GIROTTO, BATTISTA, SERRA, CAPPELLETTI, BLUNDO, DE PIETRO, PEPE, BOCCHINO, COTTI, CASTALDI, MOLINARI, CAMPANELLA, BUCCARELLA, SANTANGELO, TAVERNA, Maurizio ROMANI, BIGNAMI, SCIBONA, PETROCELLI, MARTON, BERTOROTTA, MANGILI, CRIMI, PAGLINI, MORONESE, FATTORI, LEZZI, NUGNES, CIOFFI, DONNO, BOTTICI e BULGARELLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 2013**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al commercio degli armamenti

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge propone, per la XVII legislatura, l'istituzione, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite collegate alla produzione italiana di armamenti ed al loro commercio, nonché sul collegamento tra le industrie del settore e le istituzioni, i rappresentanti politici del nostro Paese ed i vertici delle aziende private o pubbliche, partecipate o controllate dallo Stato che operano in questo campo.

I sottoscrittori del presente disegno di legge ritengono che lo strumento della Commissione d'inchiesta - anche e soprattutto in questo particolare momento storico - rappresenti, parallelamente alle indagini in corso della magistratura che attengono ai profili strettamente penali, il mezzo adatto a far luce sui meccanismi che seguono un rapporto di corruzione tra i produttori/venditori degli armamenti e i politici nazionali e le società del settore, nelle quali lo Stato ha importanti partecipazioni. I fenomeni illeciti emersi hanno, peraltro, portata internazionale e la rete di connessione in questione si è allargata oltre i confini del nostro paese.

Un rapporto che, come per altri campi, costituisce l'essenza stessa del fenomeno di corruzione e che finisce per autoalimentarsi, propone o gli attori opportunità di guadagno reciproche.

Come richiesto da un accorato appello di Padre Alex Zanotelli, solo poche settimane fa, l'inchiesta giudiziaria della Procura di Napoli su Finmeccanica, il colosso italiano che ingloba una ventina di aziende specializzate nella costituzione di armi pesanti, ci costringe ad interrogarci sul rapporto tra armi e politica. Il Movimento 5 stelle è convinto

dell'esistenza di una correlazione diretta tra la produzione e la vendita d'armi e la politica italiana.

Come è noto, le indagini della Procura di Napoli hanno già portato alle dimissioni nel 2011 del presidente e dell'amministratore delegato di Finmeccanica, Pier Francesco Guarguaglini, nonché di sua moglie, Marina Grossi, amministratrice delegata di Selex Sistemi Integrati, una controllata di Finmeccanica.

Anche il nuovo presidente di Finmeccanica, Giuseppe Orsi, è stato arrestato il 12 febbraio su ordine della Procura di Busto Arsizio. Gli viene contestata una presunta corruzione internazionale da oltre 50 milioni di euro, per la fornitura di 12 elicotteri di Agusta Westland al governo dell'India (valore di 566 milioni di euro).

Risulta da notizie di stampa che, al momento della predisposizione del presente disegno di legge, ci siano ben altre due inchieste in corso. La prima per una presunta maxitangente di quasi 550 milioni di euro (concordata, ma mai intascata) su una fornitura di navi fregate Fremm al Brasile; del valore di 5 miliardi di euro.

Una seconda inchiesta, portata avanti sempre dalla procura di Napoli, riguarderebbe l'accordo del valore di 180 milioni di euro con il governo di Panama per la fornitura di 6 elicotteri e altri materiali, su cui, secondo gli inquirenti, si celerebbe una tangente di 18 milioni di euro.

Per questo, il 23 ottobre scorso il direttore commerciale di Finmeccanica, Paolo Pozzessere è finito in carcere.

Infine, ma non meno importante, risulta che siano in corso indagini su una vendita di elicotteri all'Indonesia su cui potrebbero

essere state pattuite, secondo notizie di stampa, dazioni illecite di denaro tra il 5 e il 10 per cento.

Ricordando che il 30 per cento delle azioni di Finmeccanica sono detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze e che la stragrande maggioranza degli investitori individuali è composta da cittadini italiani, il Movimento 5 Stelle ritiene che le indagini in corso debbano continuare al fine di verificare e sanzionare episodi criminali, al fine di svelare i rapporti, anche non di rilievo penale, tra il settore commerciale in commento, l'universo politico e quello del *management* delle aziende di Stato.

Soprattutto ora che l'Italia sta investendo somme astronomiche in armi. Secondo il Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) di Stoccolma, l'Italia nel 2012 ha speso 26 miliardi per la difesa a cui bisogna aggiungere 15 miliardi di euro stanziati per i cacciabombardieri F-35.

Ecco perché diventa sempre più fondamentale capire la inquietante connessione fra armi e politica. I cittadini italiani hanno il diritto di sapere se detta pratica corruttiva è tuttora in corso e non si può più accettare che il segreto di Stato copra tali intrecci.

Come per le altre commissioni d'inchiesta già istituite nelle precedenti legislature per perseguire analoghi fenomeni, si propone l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta che proceda, come prevede l'articolo 82 della Costituzione, alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Oltre alla normale articolazione del disegno di legge, appare importante sottolineare come si proponga che, in nessun caso, sia opponibile il segreto di Stato rispetto alla richiesta di accesso ad atti in possesso dei servizi di sicurezza dello Stato inerenti alle materie d'indagine della Commissione.

L'articolo 1 indica i compiti della Commissione: accertare e valutare la natura e

le caratteristiche del fenomeno dato dall'intreccio tra la produzione e la vendita di armi ed i vertici politici e delle principali aziende pubbliche e private interessate; verificare e valutare l'attuazione delle leggi di settore, la loro congruità, la loro efficacia e, più in generale, la qualità dell'impegno dei pubblici poteri nell'ambito di questa materia. L'ambito di competenza della Commissione si estende naturalmente a tutte le possibili situazioni di corruzione, nel campo di indagine individuato, già emerse o che dovessero emergere in futuro.

L'articolo 2 definisce la composizione della Commissione (quindici senatori e quindici deputati), l'elezione del Presidente, di due vicepresidenti e di due segretari, da parte della Commissione, a scrutinio segreto.

Sono quindi stabilite cause di incompatibilità stringenti per i senatori e deputati scelti per far parte della Commissione e si stabilisce la decadenza in caso di incompatibilità sopravvenuta, disponendo la sostituzione del parlamentare decaduto dalla Commissione.

L'articolo 3 prevede forme flessibili per l'organizzazione dei lavori, dando la possibilità di lavorare non solo in seduta plenaria, ma anche per comitati.

L'articolo 4 regola le audizioni e le testimonianze rese davanti alla Commissione.

Gli articoli 5 e 6 disciplinano la materia relativa agli atti e documenti che interessano il lavoro della Commissione, i vincoli di segretezza ai quali tali documenti possono essere assoggettati e l'obbligo di segretezza cui sono tenuti i componenti della Commissione, i funzionari, il personale addetto, i collaboratori.

L'articolo 7 regola, inoltre, l'organizzazione interna della Commissione, ivi compresa la previsione dell'informatizzazione e della pubblicazione dei documenti prodotti.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al commercio degli armamenti)*

1. È istituita, per la durata della XVII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al commercio degli armamenti, di seguito denominata «Commissione», con i seguenti compiti:

*a)* indagare sui fenomeni corruttivi emersi nel campo del commercio degli armamenti, sulle relative responsabilità nonché sui rapporti tra vertici delle imprese pubbliche e private operanti nel settore ed esponenti politici ed istituzionali;

*b)* verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti da parte della pubblica amministrazione centrale e periferica e dei soggetti pubblici o privati operanti nel settore degli armamenti;

*c)* individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore degli armamenti e altre attività economiche, anche con particolare riguardo ai traffici verso altre nazioni ed alle relative transazioni;

*d)* verificare il rispetto e l'attuazione del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 10 marzo 2010, n. 66, e delle altre disposizioni vigenti, relative alla produzione, vendita ed acquisizione da parte dello Stato di sistemi d'arma di ogni tipo;

*e)* accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere normativo e amministrativo ritenute opportune al fine di rendere più coordinata e

incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione di attività criminali oggetto dell'indagine, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria, anche al fine di costruire uno spazio giuridico di controllo in materia anche a livello di Unione europea, nonché al fine di promuovere accordi in sede internazionale;

**ERRORE DI CORRISPONDENZA LETTERA**f) accertare le modalità di difesa del sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti criminali, le forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, di investimento e riciclaggio dei proventi derivanti dalle attività oggetto dell'indagine, verificando l'adeguatezza delle norme sul sequestro e la ricchezza dei patrimoni illecitamente acquisiti;

g) verificare l'impatto negativo del fenomeno corruttivo, sotto il profilo economico, sul sistema produttivo del settore, con particolare riguardo all'alterazione dei principi di libertà della iniziativa privata, di libera concorrenza nel mercato, di trasparenza della spesa pubblica dell'Unione europea, statale e regionale finalizzata allo sviluppo e alla crescita e al sistema delle imprese.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti atinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

## Art. 2.

*(Composizione della Commissione)*

1. La Commissione è composta da quindici senatori e quindici deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I gruppi parlamentari provvedono ad indicare i parlamentari designati entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.

2. Non possono far parte della Commissione le persone condannate per un delitto non colposo ovvero a pena detentiva superiore a mesi dieci e giorni venti di reclusione per delitto colposo. Non possono altresì far parte della Commissione le persone nei confronti delle quali è stato disposto il decreto di cui all'articolo 429 del codice di procedura penale, o per le quali sia stata esercitata l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale o che abbiano ricevuto una informazione di garanzia ai sensi dell'articolo 369-bis del codice di procedura penale per un delitto non colposo o per un delitto colposo per il quale sia prevista una pena superiore a dieci mesi e venti giorni di reclusione. Qualora una delle situazioni di cui al presente comma sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico di uno dei componenti della Commissione, questi viene immediatamente sostituito dal Presidente della Camera di appartenenza.

3. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i componenti possono essere confermati.

4. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

5. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

6. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 5.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano anche per le elezioni suppletive.

### Art. 3.

#### *(Comitati)*

1. La Commissione può organizzare i suoi lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo la disciplina del regolamento di cui all'articolo 7.

### Art. 4.

#### *(Audizioni a testimonianza)*

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, può essere opposto il segreto di ufficio.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

#### Art. 5.

##### *(Richiesta di atti e documenti)*

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia, ai sensi del comma 1, siano coperti da segreto.

3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.

4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia solo per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere



quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

7. In nessun caso è opponibile il segreto di Stato rispetto alla richiesta di accesso ad atti in possesso dei servizi di informazione per la sicurezza dello Stato inerenti alle materie d'indagine della Commissione.

#### Art. 6.

##### *(Segreto)*

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti all'articolo 5, commi 2 e 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

## Art. 7.

*(Organizzazione interna)*

1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell'articolo 3 sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2013 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata di intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

6. La Commissione cura la informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel

corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni precedenti.

